REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/46 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere la Russia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione deve proteggere con efficacia l'integrità e il corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 prevede pertanto che la Commissione individui le giurisdizioni di paesi terzi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione («paesi terzi ad alto rischio»).

(2) Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 ([2]) della Commissione individua i paesi terzi ad alto rischio.

(3) Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, del grande volume di operazioni transfrontaliere da e verso l'Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenta anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione.

(4) Il regolamento delegato (UE) 2025/1393 della Commissione ([3]) riconosce che i paesi terzi che non sono individuati come paesi esortati ad agire o come paesi soggetti a un controllo rafforzato da parte del GAFI potrebbero comunque rappresentare una minaccia per l'integrità del sistema finanziario dell'Unione, in particolare quando l'adesione di tali paesi al GAFI è sospesa a causa di gravi violazioni dei principi fondamentali su cui si basa il GAFI. A norma dell'articolo 1 *bis* del regolamento delegato (UE) 2025/1184 della Commissione ([4]), la Commissione deve concludere il riesame di tali paesi terzi entro il 31 dicembre 2025 al fine di valutare l'opportunità di modificare di conseguenza l'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

(5) L'adesione al GAFI della Federazione russa («Russia») è stata sospesa a causa della grave violazione, da parte di questo paese, dei principi fondamentali del GAFI. La Russia rientra pertanto nei criteri di valutazione di cui all'articolo 1 *bis* del regolamento delegato (UE) 2025/1184. Considerando che le carenze del regime russo in materia di AML/CFT potrebbero rappresentare una grave minaccia per il sistema finanziario dell'Unione, la Commissione, in cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna e le autorità degli Stati membri, ha completato una valutazione prima facie del regime AML/CFT del paese.

([1]) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1675/oj.

([3]) Regolamento delegato (UE) 2025/1393 della Commissione, dell'8 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2025/1184 al fine di introdurre una clausola di riesame (GU L, 2025/1393, 21.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1393/oj).

([4]) Regolamento delegato (UE) 2025/1184 della Commissione, del 10 giugno 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere Algeria, Angola, Costa d'Avorio, Kenya, Laos, Libano, Monaco, Namibia, Nepal e Venezuela all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d'azione e per depennare Barbados, Emirati arabi uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Panama, Senegal e Uganda (GU L, 2025/1184, 16.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1184/oj).